



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

“SAPIENZA” UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA

FACOLTA’ DI MEDICINA e ODONTOIATRIA

Dipartimento di Neurologia e Psichiatria

CATTEDRA DI PSICOPATOLOGIA FORENSE

Osservatorio dei Comportamenti e della Devianza

Direttore Prof. Vincenzo Maria Mastronardi

Master di II Livello in Scienze Criminologico-Forensi

PERCOSSE E LESIONI

**adattamento di
V. Mastronardi**

IL DELITTO DI PERCOSSE

Risponde del delitto di percosse *<<chiunque percuote taluno, sé dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente>>*.

La **condotta** consiste nel trascendere a vie di fatto esercitando una violenza fisica su parti corporee della persona altrui.

L'atto del **percuotere**, ossia colpire, urtare, picchiare e simili, indica una precisa intenzionalità d'azione e individua una condotta tipica, poiché le percosse costituiscono un reato a «forma vincolata» o determinata (la lesione personale è invece un reato a forma libera) che non può essere commesso con un mezzo qualsiasi, bensì richiede l'impiego di atti violenti, che sono soltanto quelli contusivi, perché nessun altro tipo di violenza potrebbe farsi rientrare nel concetto di percossa.

L'azione viene esercitata di solito con un mezzo di offesa naturale (uno schiaffo, un pugno, un calcio, uno spintone) ma non sono esclusi altri mezzi contundenti impugnati o lanciati da distanza in modo da offendere l'incolumità senza cagionare conseguenze morbose.

L'atto del percuotere implica una **condotta commissiva** che ne costituisce la regola. Per una **condotta omissiva** può rispondere, in concorso, chi non ha impedito che altri percuotessero taluno, pur avendo il dovere giuridico di evitare tale fatto.

Se non sono produttive di malattia ed i loro effetti si riducano esclusivamente ad una sensazione fisica, anche dolorosa che non lasci residuo di tracce, le percosse potranno sottostare ad un regime sanzionatorio più blando, ovviamente, sempre a seguito di querela della parte offesa.

Nella **genesì delle percosse** (ma anche delle lesioni personali) meritano particolare attenzione:

1. La forza viva da cui era animato il mezzo, essendo ovvio ed agevolmente intuibile che, ad esempio, l'effetto contusivo determinato dalla mano potrà avere gradualità varia con effetti diversi tra loro che potranno andare dalla semplice sensazione fisica, oppure un'ecchimosi piuttosto estesa e profonda o una vasta escoriazione interessante anche il derma oltre che l'epidermide; non solo a seconda del meccanismo con cui esso agisce ma, altresì, a seconda dell'entità dell'azione contusiva;

2. La natura del mezzo medesimo, essendo ovvio che almeno in tesi generale, il danno risulta tanto maggiore, quanto più duro e consistente risulta il corpo contundente, ma occorre ricordare che anche mezzi teso-elastici come il pallone da football oppure la pallina da tennis, lo sfollagente di gomma, possono incidere significativamente, nel senso della produzione di una lesione di notevole entità se dotati di elevata velocità;

3. La regione corporea colpita, in riferimento allo spessore del pannicolo sottocutaneo, quanto più questo è sviluppato tanto minori sono le possibilità che si producano profonde soluzioni di continuo dei tessuti di rivestimento (contrariamente a quanto avviene nelle aree in cui la cute è a contatto più o meno immediato col piano osseo, specie ove quest'ultimo non sia liscio, bensì provvisto di creste più o meno rilevate).

L'elemento psicologico è rappresentato dalla consapevole *volontà di percuotere* (il dolo) e ciò esclude il delitto colposo di percosse, non previsto dal Cod. penale. Si ritiene che il dolo di percossa e il dolo di lesione non possano contrapporsi perché entrambi consistono nell'*intenzione di colpire*, differenziandosi i due reati unicamente per le loro conseguenze giuridiche. Questa opinione, propria del legislatore, è avversata però dalla dottrina recente che individua il dolo di percossa nella volontà cosciente del solo percuotere e nell'atteggiamento psicologico mosso dall'intento di cagionare un pregiudizio corporale diverso dalla malattia.

Questa premessa consente di ammettere, sotto il profilo soggettivo, il **tentativo di percosse** quando l'atto violento, anche se realizzato, non avrebbe prodotto conseguenze lesive, ad esempio, uno schiaffo andato a vuoto perché schivato.

Il reato di percosse **non sussiste** quando il fatto è stato compiuto dai *genitori nei confronti del figlio minore*, giustificato dal potere educativo riconosciuto dall'**art. 30** della Costituzione, sempre che ne venga fatto un uso moderato e non dannoso per l'integrità personale. Pure giustificato è il fatto cagionato nel corso di competizioni sportive, quando la *vis atletica* non oltrepassa limiti della lesività.

Art. 30 della Costituzione

<<È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità>>.

Per il disposto dell' **art. 581**, la percossa **è esclusa**

<< quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato >>.

È l'ipotesi della violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336), dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393), della violenza privata (art. 610), della rapina (art. 628) o dell'estorsione (art. 629).

Altre volte la percossa è **circostanza aggravante** di altro delitto, ad esempio nel danneggiamento (art. 635), nella violazione di domicilio (art. 614) e nei reati di oltraggio (art. 343 e 344).

Occorre poi ricordare che la percossa è prevista quale atto che può cagionare l'omicidio preterintenzionale. Al delitto di percosse si applicano le **aggravanti** e le **attenuanti comuni** (art. 61 e 62); in ogni caso, il delitto stesso è sempre procedibile a querela dell'offeso e ciò esonera il medico dal referto.

La lesione personale dolosa

La nozione della malattia fornita dalla Relazione ministeriale è assai diversa da quella anzidetta e suona così: *<<malattia è indistintamente qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali>>*.

Questa definizione, peraltro, non pone in rilievo l'attualità evolutiva e la prevalenza funzionale dei fenomeni morbosi, che contraddistinguono ogni malattia nel corpo o nella mente, né propone la necessaria differenza tra la malattia e i reliquati o postumi di essa.

La **malattia somatica** è rappresentata da qualunque processo patologico che leda l'integrità fisica della persona nel quale rientrano, secondo l'interpretazione rigorosa della legge fatta propria dalla giurisprudenza, anche i fatti clinicamente tenui quali le ecchimosi, le escoriazioni e le graffiature che, pertanto, non possono considerarsi semplici percosse.

È discusso, in dottrina, se costituisca malattia la sospensione delle mestruazioni o l'arresto della secrezione lattea in seguito a traumi fisici o psichici subiti dalla donna mestruante o allattante (*amenorrea post traumatica*), che i più negano perché tali fatti non hanno alcun carattere di morbosità, ma che altri ammettono in base al principio che l'arresto di un atto fisiologico costituisce pur sempre un turbamento dello stato normale e perciò rappresenta un'anomalia rispetto alla condizione precedente della donna.

La **malattia mentale** comprende ogni alterazione delle facoltà psichiche; qualsiasi causa prodotta, purché abbia i caratteri di un fatto patologico, anche transitorio, identificabile con uno dei quadri classici della psichiatria o con ripercussioni mentali di una malattia somatica. Ne sono, perciò, i semplici stati emotivi (spavento, collera) incapaci di modificare in modo sostanziale il decorso dell'attività cerebrale, a meno che la loro intensità raggiunga livelli tali da determinare disturbi di significato patologico.

I gradi della lesione personale dolosa

La lesione personale è **lievissima**, *procedibile* cioè *non d'ufficio*, quando ne deriva una malattia, di durata non superiore ai 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti di cui agli articoli 583 e 585 cod. pen., ad eccezione di quella relativa al vincolo di parentela. È la forma più tenue di lesione, punibile a *querela dell'offeso*, che *non richiede il referto* da parte del medico ed è punita con la *reclusione da 3 mesi a 3 anni*.

La lesione personale è **lieve** se da essa deriva una malattia di durata superiore ai 20 giorni ma non superiore ai 40 giorni.

È procedibile d'ufficio, il referto è obbligatorio e la pena è della reclusione da 3 mesi a 3 anni.

La lesione personale è **grave** se ne deriva una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di durata superiore ai 40 giorni o una malattia, che metta in pericolo la vita della persona offesa o produca indebolimento permanente di un senso o di un organo.

È procedibile d'ufficio, il referto è obbligatorio e la pena è della reclusione da 3 a 7 anni.

La lesione personale è **gravissima** se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile;
- la perdita dell'uso di un organo;
- la perdita della capacità di procreare;
- una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione o sfregio permanente del viso.

Esaminando in dettaglio le varie circostanze aggravanti nel loro significato medico-legale, si ricorda che la **Legge 22 maggio 1978, n. 194**, sull'interruzione volontaria della gravidanza, ha abrogato le aggravanti dell'**art. 583** cod. pen., relative all'acceleramento del parto o all'aborto della persona offesa.

Pericolo di vita per la persona offesa

Paradigmatici di tale eventualità risultano tre quadri clinici, non di rado associati tra loro:

lo stato di coma profondo, lo shock traumatico, lo stato di anemia meta emorragica acuta con grave caduta della pressione arteriosa.

L'indebolimento permanente di un senso o di un organo

Per quanto concerne l'applicazione della legge, *l'asportazione di un organo duplice* non costituisce perdita di organo (lesione gravissima), bensì è valutata come indebolimento di quell'organo (lesione grave); Lo stesso criterio si segue per gli organi multipli, poiché la perdita di un dito della mano costituisce indebolimento della funzione prensile e l'avulsione di un dente indebolisce la funzione masticatoria o magari non giunge in concreto a indebolirla se già mancava il dente opponente.

Una **menomazione** può ripercuotersi contemporaneamente su più funzioni: ad esempio, la perdita dei denti incisivi può determinare un pregiudizio estetico e danneggiare la funzione masticatoria e quella fonatoria, in quanto anche la mancanza di un solo incisivo può impedire o alterare la pronuncia delle parole dentali e di quelle sibilanti.

La perdita della funzione di un occhio reca danno all'acutezza visiva e menoma al contempo la visione stereoscopica, che richiede l'efficienza della funzione binoculare.

Non è escluso l'indebolimento di un organo in precedenza indebolito quando, per effetto della lesione, si abbia un ulteriore aggravamento della preesistente menomazione.

L'indebolimento è **permanente** qualora rappresenti una condizione stabile e duratura, non necessariamente per tutta la vita, ma certamente per un decorso, di cui non sia prevedibile la cessazione nel tempo avvenire.

Perciò, la permanenza dell'indebolimento è condizionata dalla stabilità dei postumi e dalla loro probabile irreversibilità.

Irrilevante che esso possa essere eliminato o attuato mediante interventi chirurgici o apparecchi di protesi, poiché l'atto chirurgico non può essere imposto alla persona offesa e comporta una quota di rischio e incertezza di successo;

Circa le **protesi sostitutive**, esse rappresentano mezzi artificiali che non ripristinano la funzione naturale.

Tuttavia, l'operazione di plastica, accettata o liberamente scelta dal lesa, eliminando la cicatrice antiestetica, esclude l'aggravante dello sfregio;

E così la protesi dentaria, che sostituisce gli incisivi mancanti, non ripara il danno masticatorio ma elimina quello estetico.

Ad ogni modo, le possibilità terapeutiche e protetiche di ridurre gli effetti dell'aggravante in oggetto saranno valutate dal giudice nel graduare l'entità della pena.

La lesione personale gravissima

La lesione personale è **gravissima** se ne deriva una **malattia** certamente o probabilmente **insanabile** o produce la perdita di un senso, la perdita dell'uso di un organo, la perdita di un arto, una mutilazione che renda l'arto inservibile, la perdita della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

La lesione personale gravissima è *procedibile d'ufficio*, il *referto* è *obbligatorio*, la pena è della *reclusione da 6 a 12 anni*.

Le **circostanze aggravanti** dal punto di vista medico-legale sono numerose, tuttavia quella relativa all'aborto della persona offesa è stata abrogata.

Accertamenti medico-legali in caso di lesione personale

Il perito, dopo aver accuratamente descritto i reperti obiettivi riscontrati nella persona visitata e registrato anche i fenomeni soggettivi da essa accusati, dovrà esprimere un giudizio sui fatti seguenti:

1. **la natura della lesione**, che andrà dedotta dai sintomi anatomici e funzionali della stessa , in atto presenti;
2. **la durata del decorso**, computata dall'inizio della sintomatologia fino alla constatazione della guarigione;
3. **le cause e i mezzi di produzione**, determinabili in base ai fatti circostanziali e alle caratteristiche morfo-funzionali della lesione stessa;

4. **l'epoca alla quale risale la lesione**, che richiede il riferimento ai dati anamnestici e il richiamo alla durata stessa della malattia;
5. **la durata dell'incapacità** di attendere alle ordinarie occupazioni, la cui valutazione presume il giudizio circa la ripresa funzionale del soggetto lesa e il genere di attività abitualmente esercitata dal lesa;
6. **la situazione di pericolo** corso dal lesa, dedotta dalla gravità dei sintomi e dal grado di compromissione delle funzioni vitali;

7. le conseguenze permanenti della lesione,
rappresentate da indebolimento o perdita di un
senso di un organo o di un arto, da danni estetici
deformanti o sfregianti, da menomazioni di
importanti funzioni della vita di relazione quali la
procreazione e il linguaggio parlato.

Per risolvere i singoli quesiti il medico:

- si avvale dei metodi della semeiotica clinica e di quella specializzata in senso medico-legale;

- ricorre a tutti gli esami complementari suggeriti dal caso;
- chiede la collaborazione di specialisti quando sia utile espletare indagini di specifica competenza.

I fatti riscontrati dal medico andranno valutati anche alla luce delle notizie desunte da certificazioni mediche e da ogni altra fonte d'informazione.

La lesione personale dolosa aggravata

Tra le armi che aggravano la lesione personale dolosa rientrano le seguenti:

- le **armi proprie**, costruite appositamente per offendere la persona, distinguibili in armi da sparo (armi da guerra e armi comuni) e armi bianche (pugnali, baionette, sciabole, stilette);
- gli **strumenti lesivi**, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (mazze ferrate, bastoni ferrati, noccoliere, sfollagente) che sono anch'essi considerati armi proprie;

- le **armi improprie** (aventi capacità ma non destinazione all'offesa), cioè gli oggetti non destinati all'offesa della persona ma che possono tuttavia essere usati a tale scopo: bastoni muniti di puntale acuminato, coltelli, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche e ogni altro mezzo chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, all'offesa della persona.

Classificazione della lesione personale dolosa

LIEVISSIMA

- Malattia di durata non superiore a 20 giorni, senza le aggravanti di cui agli artt. 583 e 585 cod. pen.;
- si procede a querela;
- referto: no;
- pena: reclusione da 3 mesi a 3 anni;

LIEVE

- Malattia di durata da 21 a 40 giorni.
- Si procede d'ufficio.
- Referto obbligatorio.
- Pena: reclusione da 3 mesi a 3 anni.

GRAVE

- Malattia di durata superiore ai 40 giorni.
- Incapacità alle ordinarie occupazioni superiori a 40 giorni, pericolo per la vita, indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- Si procede d'ufficio; referto obbligatorio.
- Pena: reclusione da 3 a 7 anni.

GRAVISSIMA

- Malattia certamente e probabilmente insanabile.
- Perdita di un senso o di un arto.
- Mutilazione che rende l'arto inservibile.
- Incapacità di procreare.
- Difficoltà della favella grave e permanente.
- Deformazione o sfregio permanente del viso.
- Si procede d'ufficio.
- Referto obbligatorio.
- Pena: reclusione da 6 a 12 anni.

La lesione personale colposa

Elementi che ne giustificano la punibilità:

a) l'aver tenuto una condotta illecita prevista dal dettato dell'**art. 43** del cod. pen.

Si parla di *colpa generica* nel caso di imperizia, imprudenza o negligenza; di *colpa specifica* nel caso di inosservanza di leggi o regolamenti;

b) La *prevedibilità* dell'evento derivante dalla condotta illecita. Tale prevedibilità deve essere essenzialmente oggettiva, piuttosto che soggettiva, cioè rapportata alla concreta capacità di previsione dell'agente;

c) Il *nesso di causalità* materiale tra condotta illecita ed evento verificatosi.

Risponde di **lesione colposa** << *chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale*>>

(**Art. 590** cod. pen.).

Si distinguono tre gradi di lesione personale colposa:

- **semplice**, ossia non aggravata, dalla quale deriva una malattia di durata non superiore ai 40 giorni. La pena è della reclusione fino a 3 mesi o della multa fino a euro 309;

- **grave**, quando ne deriva una malattia di durata superiore ai 40 giorni o concorre una delle altre circostanze previste dall'art. 583 per la corrispondente lesione dolosa. La pena è della reclusione da 1 a 6 mesi o della multa da euro 123 a euro 619;
- **gravissima**, quando ne deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile o concorre una delle altre circostanze previste dall'art. 583 per il corrispondente grado della lesione dolosa; la pena è della reclusione da 3 mesi a 2 anni o della multa da euro 309 a euro 1238.